

Sentenza n. **989/15**
Registro generale n. ~~9730/14~~ Appello Lavoro
340/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

<i>Dott. LAURA CURCIO</i>	<i>PRESIDENTE rel.</i>
<i>Dott. MERY DEL LUCA</i>	<i>CONSIGLIERA</i>
<i>Dott. MARIA ROSARIA CUOMO</i>	<i>CONSIGLIERA</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul reclamo ex art. 1, comma 58 legge n. 92/2012 iscritto al numero di ruolo sopra riportato avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 622/2015, est.re Lombardi discussa all'udienza collegiale del 29.9.2015 , promosso da .

rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Cirillo , con pct
adriano.cirillo@milanopecavvocati.it

RECLAMANTE

contro

rappresentato e difeso dall' Avv. Dominique Feola con pct :
mariadominique.feola@milano.cecavvocati.it

RECLAMATA

1



CONCLUSIONI

PER IL RECLAMANTE :

accertare l'inefficacia o la nullità del licenziamento intimato in data 21.5.2014 e per l'affetto condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alla corresponsione di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all'effettivo reintegro. Con vittoria di spese.

PER IL RECLAMATO:

confermare la sentenza reclamata, in subordine in caso di accoglimento del reclamo, ridurre gli importi detraendo l'*aliunde perceptum* dal credito vantato dal ricorrente.

Rilevato in fatto

ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 1 commi 58 e ss L. 92/2012 avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il primo giudice, confermando l'ordinanza emessa nella fase sommaria, ha respinto la domanda diretta a far accertare la nullità del licenziamento orale intimatogli in 21.5.2015 dal , con le conseguenze du cui all'art.18 SdL.

La sentenza ha ritenuto che le allegazioni in fatto di cui al ricorso, secondo cui il sarebbe stato licenziato dal che gli avrebbe detto "vai via" fossero estremamente generiche, non suffragate da ulteriori elementi da cui potesse evincersi una volontà di licenziare, che comunque ove si fosse potuta ritenere l'esistenza di un licenziamento, questo era stato poi revocato con lettera del 13.6.2014, in termini. Il primo giudice ha quindi ritenuto legittima la revoca, inviata nei 15 gg dalla conoscenza da parte del datore di lavoro dell'impugnativa del licenziamento orale, in data 29.5.2014, Nel reclamo il ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice :

a)

Ha affermato che le deduzioni sul licenziamento orale erano generiche, tali da far ritenere che fosse stato intimato un allontanamento temporaneo,

b)

Non ha svolto alcuna istruttoria, erroneamente ritenendo la validità comunque di una revoca del licenziamento, sebbene secondo il



reclamante, tale revoca fosse inefficace in quanto mai venuta a conoscenza del lavoratore e comunque inammissibile trattandosi di un licenziamento orale ,

c)

Ha ritenuto che tale revoca fosse stata adottata nel termine di 15 gg previsti dalla norma di cui all'art.18 novellato mentre, a dire del reclamante, tale termine era stato superato, essendo egli venuto a conoscenza della lettera in cui era stata inserita tale revoca dopo il 13 giugno .

Ha resistito l'appellato contestando le argomentazioni del riportandosi alle difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza .

All'udienza del 9.9.2015 , dato atto dell'esito negativo della conciliazione, i procuratori hanno discusso, la Corte con ordinanza ha disposto l'ammissione di due testi, dopo indi l'istruttoria testimoniale, all'udienza del 20.10.2015 , ha trattenuto la causa in decisione ;

considerato in diritto

Ad avviso della Corte il reclamo deve trovare accoglimento nei limiti di cui al dispositivo , per i motivi di seguito esposti.

*Deve preliminarmente rilevarsi che , diversamente da quanto osservato dal primo giudice, non può ritenersi che le deduzioni in fatto, relative al licenziamento orale, fossero del tutto generiche .

A ben vedere il ha dedotto che alle ore 2,00 circa al termine della serata lavorativa del 21.5.2015 il gli aveva intimato di andare via , essendovi dei diverbi tra il ricorrente ed il figlio sull'organizzazione del locale. Poi il ricorrente ha dedotto di essersi recato di nuovo al ristorante il giorno 23 maggio e che in tale occasione il Cuomo gli aveva ribadito la volontà di mandarlo via , così volendo anche suo figlio

Ad avviso della Corte , quindi, deve ritenersi fondato l'assunto del reclamante circa la genericità non assoluta delle circostanze di fatto dedotte, in particolare tenuto conto dell'episodio successivo del 23 maggio, nei termini egualmente non generici, descritti nel ricorso introduttivo .



3




Le prove testimoniali acquisite sui fatti prima indicati hanno in realtà confermato che il [redacted] tornato presso il ristorante il 23 maggio, due giorni successivi all'episodio del 21 maggio, non ha ripreso a lavorare: la teste [redacted], amica del reclamante e conoscente della famiglia recatasi insieme al reclamante presso il ristorante, ha riferito di aver sentito il Sig. [redacted] dire al [redacted] che non poteva riprenderlo a lavorare, non potendo andare contro suo figlio [redacted]. Il teste [redacted], figlio del reclamato, ha riferito che il giorno 23 era arrivato presso il ristorante quando già il [redacted] e l' [redacted] erano presenti, che tuttavia suo padre ed il [redacted] erano entrambi a distanza tale da lui e dalla [redacted] che non si sarebbe potuto capire cosa i due si stessero dicendo. Ad avviso della Corte la circostanza della esistenza di un litigio tra [redacted] ed il reclamante è stata riconosciuta dallo stesso teste [redacted], sebbene il teste ha riferito che in tale "litigio" suo padre non c'entrava. Certamente è elemento incontestabile che dopo il 23 maggio il [redacted] non è tornato al lavoro e certamente non è emerso che il lavoratore avesse deciso autonomamente di "dimettersi".

Il reclamante poi lamenta che il primo giudice abbia ritenuto erroneamente l'efficacia della revoca.

La censura è fondata, non con riferimento alla ritenuta inammissibilità di in astratto di una revoca del licenziamento adottato in forma orale, o con riferimento alla sostenuta tardività della revoca, ma con riferimento alla lamentata mancata effettività della stessa revoca.

La legge n.92/2012 ha previsto una nuova disciplina della revoca del licenziamento, stabilendo che il datore di lavoro può revocare il licenziamento, nel termine di gg 15, decorrenti comunque dal giorno successivo a quello in cui viene ricevuto l'atto di impugnazione del licenziamento – nel caso in esame il giorno 29.5.2013, data in cui è pervenuta al [redacted] la lettera con cui il [redacted] ha impugnato il licenziamento, sebbene orale. A tale revoca, che è atto unilaterale, consegue il diritto del lavoratore al ripristino del rapporto, con effetto *ex tunc* dalla data del recesso.

Nel caso in esame diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, non vi è ragione per ritenere che l'istituto della revoca non possa applicarsi anche

 4



ad un licenziamento comunicato verbalmente, per il quale è applicabile l'art.18 SdL nella sua nuova formulazione anche in punto di revoca.

Peraltro nel caso in esame vi è stata anche una tempestività della formale comunicazione, dovendosi in astratto condividere quanto osservato dal primo giudice, secondo cui la revoca deve essere *adottata* nel termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'impugnazione del licenziamento: nel caso in esame la revoca sarebbe stata adottata in data 13 giugno 2014, entro il 15° giorno dopo la ricezione della lettera di impugnativa del licenziamento del 30.5.2014. Infatti la revoca non può ritenersi un negozio recettizio che, al pari del licenziamento, produce effetti solo dalla comunicazione al lavoratore destinatario.

La revoca, ove effettuata nei 15 giorni, produce l'effetto di ricostituzione automatica, alle precedenti condizioni, del rapporto ed opera indipendentemente dal consenso del lavoratore, non trovando applicazione i regimi sanzionatori di cui al comma 4° dell'art.18.

Tuttavia va accolto il motivo di gravame sulla errata valutazione da parte del primo giudice circa la reale effettività di tale revoca, per come attuata dal datore di lavoro.


Nel caso di specie è emerso, anche grazie alle testimonianze raccolte, che il [redacted] ha disposto in realtà e sia pure in via subordinata, una revoca del licenziamento solo formale, senza che alla stessa seguisse alcun effettivo ripristino del rapporto.

Nella lettera con cui è stata comunicata la revoca si è disposta la ripresa del servizio nella giornata del 20.6.2014 alle 18.30.

Le teste di parte reclamante, [redacted] ha riferito di essersi recata il 20 giugno al ristorante intorno alle 18,25/18,30 insieme al [redacted], che non c'era il titolare [redacted], ma solo suo figlio [redacted], il quale aveva detto al [redacted] che "non c'era nulla per lui, che suo padre non c'era".

La teste ha riferito quindi che [redacted] era tornato a guardare la TV situata nel locale, mentre lei ed il [redacted] avevano atteso altri 20 minuti l'arrivo del sig. [redacted], decidendo poi di andare via.

Il teste [redacted] altro figlio del titolare, ha riferito che il 20 giugno era arrivato verso le 19 presso il ristorante e che il padre era arrivato "più o meno insieme a lui", che suo fratello [redacted] aveva comunicato loro di aver suggerito al [redacted] di attendere l'arrivo del padre, ma che il [redacted] era andato via.

 5



Ad avviso della Corte la parte reclamata non ha offerto la prova della effettività della revoca del licenziamento.

Ed infatti già non è particolarmente spiegabile un invito a riprendere il lavoro dopo tanti giorni dalla revoca e non nell'immediato ; inoltre il datore di lavoro dispone la ripresa del lavoro alle 18,30 del giorno 20 giugno e tuttavia non si fa trovare presso il ristorante, tardando ben 20 minuti, senza lasciare precise istruzioni neanche al figlic presente nel ristorante .

Secondo la testimonianza della , poi, addirittura fa presente al che " non c'era lavoro per lui".

Ad avviso della Corte sono emersi elementi di prova gravi , precisi e concordanti che fanno presumere senza ombra di dubbio la non volontà di dar corso ad alcuna effettiva revoca del licenziamento, prima comminato oralmente il 21 maggio , confermato di fatto il 23 maggio, come emerso anche in base alla espletata istruttoria.

Sul punto deve rilevarsi che le testimonianze offerte dal reclamante risultano maggiormente attendibili non tanto perché i testi della parte reclamata sono i suoi figli , ma perché quanto dichiarato dalle due testi e ha trovato indiretta conferma anche nel comportamento dello stesso datore di lavoro il 20 giugno, come emerge da quanto prima descritto .

Deve quindi riformarsi la sentenza reclamata nella parte in cui ha ritenuto la efficacia della revoca di un recesso adottato in forma orale e quindi inefficace.

La conseguenza sanzionatoria non può pertanto che essere quella della reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art.2 comma 1 della legge n. 604/66 e dell'art. 18 comma 1 , come modificato dalla legge n.92/2012 , con condanna del al pagamento di un'indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal licenziamento del 21 maggio 2014 alla reintegrazione, con gli accessori di cui all'art.429 III comma c.p.c., detratto quanto percepito al lordo dal licenziamento sino al luglio 2015 ,come risultante dalle buste paga prodotte in causa dal dicembre 2014 al marzo 2015 , quindi dal maggio 2015 al luglio 2015 , *oltre eventuali somme successivamente percepite* .

La retribuzione spettante risulta dalla lettera di assunzione del luglio 2013 , in atti doc.4 del fascicolo di primo grado di parte reclamante , pari ad euro 1375,38 mensili.



6



Le spese di due gradi vanno poste a carico della parte soccombente ,
liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

In riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 3858/13 , accertata
l'inefficacia del licenziamento orale intimato al reclamante il 21.5.2015,
condanna a reintegrare nel posto di lavoro
prima occupato , oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle
retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, detratto quanto
percepito , come precisato in motivazione.
Condanna tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro
2000,00 per il primo grado ed in euro 3700,00 per il secondo grado , oltre
oneri di legge e spese generali.

Milano,26.10. 2015

Presidente est.
Laura Curcio

